CAMERA DEI DEPUTATI N. 1026-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **SCALFARO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 febbraio 1969 (*Stampato n. 148*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(FERRARI AGGRADI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 7 febbraio 1969

—

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo alle questioni doganali e fiscali per la gestione del traforo stradale del Monte Bianco, concluso a Parigi il 7 febbraio 1967

Presentata alla Presidenza il 13 marzo 1969

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Accordo sottoposto all'approvazione della Camera è stato stipulato a termini dell'articolo 12 della Convenzione italo-francese del 14 marzo 1953 relativa alla costruzione e all'esercizio della galleria del Monte Bianco. L'articolo 12 demandava infatti a un successivo Accordo fra le parti il regolamento delle questioni doganali e fiscali connesse alla gestione del traforo stesso.

Le clausole del presente Accordo rientrano quasi tutte nella materia regolamentare con la sola eccezione dei disposti contenuti negli articoli 5 e 8, disposti che hanno una portata sostanziale anche se di limitata importanza e trascurabile effetto.

È su questi disposti che va richiamata in particolare l'attenzione della Commissione. L'articolo 5 stabilisce infatti in deroga alla Convenzione italo-francese sulla doppia im-

posizione che « gli stipendi e gli emolumenti delle persone incaricate della gestione del traforo non sono imponibili che nello Stato in cui gli interessati hanno il proprio domicilio fiscale ».

Questa disposizione è stata resa necessaria dalla circostanza che i servizi di polizia e di dogana sia italiani che francesi sono abbinati e ubicati in territorio italiano.

Quanto all'articolo 8, si trattava di accordare nell'ambito della manutenzione e della gestione dell'opera l'esenzione fiscale « sui materiali da costruzione, le materie prime e sul materiale tecnico originari e provenienti dall'altro Stato », destinati ad essere incorporati nella galleria.

È superfluo sottolineare che tale norma anticipava soltanto quel regime di libera circolazione delle merci entrato in vigore per i Paesi della Comunità a decorrere dal 1° luglio dell'anno passato. La norma è pertanto soltanto destinata a coprire le importazioni effettuate in sospensione di dazio antecedentemente alla data suddetta.

Con queste motivazioni, la Commissione esteri raccomanda l'approvazione del provvedimento.

SCALFARO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo alle questioni doganali e fiscali per la gestione del traforo stradale del Monte Bianco concluso a Parigi il 7 febbraio 1967.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.	*Identico.*